

Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 2 in data 31.3.2011,
modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 15.09.2011.

INDICE

TITOLO I

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - Disposizioni generali

- Articolo 1 Finalità e ambito di applicazione
- Articolo 2 Classificazione del Comune
- Articolo 3 Categorie delle località e maggiorazione tariffaria
- Articolo 4 Stagione turistica - maggiorazione tariffaria
- Articolo 5 Piano Generale
- Articolo 6 - Concessione a privati dell'installazione di impianti pubblicitari

CAPO II - Imposta sulla pubblicità

- Articolo 7 Presupposti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità
- Articolo 8 Soggetto passivo
- Articolo 9 Modalità di applicazione dell'imposta
- Articolo 10 Dichiarazione
- Articolo 11 Pagamento dell'imposta
- Articolo 12 Rettifica e accertamento d'ufficio
- Articolo 13 Tariffe per le varie tipologie di pubblicità
- Articolo 14 Riduzioni dell'imposta
- Articolo 15 Esenzioni dall'imposta

CAPO III - Pubbliche affissioni

- Articolo 16 Servizio delle pubbliche affissioni
- Articolo 17 Diritto sulle pubbliche affissioni
- Articolo 18 Riduzioni del diritto
- Articolo 19 Esenzione dal diritto
- Articolo 20 Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

CAPO IV - Gestione e regime sanzionatorio

- Articolo 21 Gestione del servizio
- Articolo 22 Sanzioni tributarie e interessi

TITOLO II PROCEDIMENTI ABILITANTI

CAPO I - Diritti per il rilascio e canone per l'occupazione di suolo pubblico

- Articolo 23 Corrispettivi e diritti
- Articolo 24 Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari
- Articolo 25 Non applicabilità del canone

TITOLO III NORME FINALI ED ABROGAZIONI

CAPO I - Norme finali

- Articolo 26 Entrata in vigore
- Articolo 27 Norma di rinvio

CAPO II - Abrogazioni

- Articolo 28 Abrogazioni

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato A - Planimetria

Allegato B - Tariffe imposta sulla pubblicità

TITOLO PRIMO

CAPO I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. La pubblicità, entro l'ambito del territorio comunale, si effettua a diretta cura degli interessati, previa la prescritta autorizzazione dell'Ente competente, ove prevista, e comporta, per il solo fatto della sua diffusione o esposizione, il pagamento della relativa imposta comunale di cui al presente Titolo.

2. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente a un'imposta ovvero a un diritto a favore del Comune stesso ai sensi del D. Lgs. 15/11/93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'installazione di impianti e mezzi pubblicitari comporta altresì la corresponsione di un canone per l'occupazione del suolo pubblico, quando necessaria, nonché il pagamento di un corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione e dei diritti di esame e spese di sopralluogo oltre ad eventuali garanzie come definiti e precisati nel Capo I del Titolo II del presente Regolamento.

4. Le attività di cui ai precedenti commi possono inoltre essere subordinate all'espletamento di procedure concorsuali nel qual caso i canoni ed i diritti di cui ai commi precedenti sono definiti nei relativi bandi.

5. In mancanza della prescritta autorizzazione comunale e nel caso in cui l'interessato proceda o abbia comunque proceduto all'esposizione, lo stesso è in ogni caso tenuto a corrispondere il relativo tributo e la pubblicità è da considerarsi abusiva a tutti gli effetti, rendendosi applicabili le sanzioni ed i provvedimenti previsti dal Codice della Strada, dal Titolo II del presente Regolamento e dal D. Lgs. n. 507/1993.

6. Costituiscono un servizio di esclusiva competenza comunale le pubbliche affissioni. Tale servizio comporta il pagamento di un diritto per le prestazioni effettuate dal Comune a favore del committente; il procedimento e le modalità sono disciplinati dal Capo III del presente Titolo.

7. Ai fini del presente Titolo con il termine "Decreto" si intende fare riferimento al Decreto Legislativo 15/11/93, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni; con il termine Comune si intende far riferimento anche al concessionario nel caso di affidamento esterno.

Articolo 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta di pubblicità e dei diritti di affissione, il Comune di Serravalle Scrivia appartiene, ai sensi dell'articolo 2 del decreto, alla quinta classe, in base alla popolazione residente.

Articolo 3 - Categorie delle località e maggiorazione tariffaria

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle esposizioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie: speciale (CS) e normale (CN).

Categoria speciale: appartengono ad essa le località comprese nella planimetria di delimitazione territoriale allegata alla presente come allegato "A"; ai fini del presente articolo la validità di tale delimitazione dovrà avvenire mediante approvazione con Deliberazione di Consiglio Comunale, previo parere della Commissione Edilizia.

Categoria normale: appartengono ad essa tutte le località comprese nel restante territorio comunale.

Nell'ambito della categoria speciale le esposizioni pubblicitarie di carattere commerciale sono soggette ad una maggiorazione tariffaria del centocinquanta per cento sia agli effetti dell'imposta di pubblicità che dei diritti di affissione. Il territorio ricadente nella categoria speciale è quello individuato nella planimetria che si allega al presente Regolamento come allegato "A".

2. La superficie complessiva inclusa in detto comprensorio, non supera il 35 per cento della superficie del territorio comunale. La restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale è da considerarsi categoria normale.

Articolo 4 - Stagione turistica - maggiorazione tariffaria

1. Il Comune, in relazione ai rilevanti flussi turistici desumibili dagli indici oggettivi di ricettività, applica per il periodo di mesi quattro, una maggiorazione del 50% delle tariffe.

Detta maggiorazione attiene:

- a. la pubblicità di cui all'articolo 12, comma 2, all'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all'articolo 15 del decreto;
- b. limitatamente a quelle di carattere commerciale e per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19 del decreto.

Articolo 5 - Piano Generale degli Impianti

1. La pubblicità esterna è effettuata nel territorio comunale in conformità al Piano generale degli impianti pubblicitari, adottato in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs.507/93 e successive modifiche e integrazioni e delle disposizioni legislative vigenti.

2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari è adottato con deliberazione del Consiglio Comunale. Nel Piano generale degli impianti sono individuate le zone del territorio comunale all'interno delle quali sono collocati i mezzi di pubblicità esterna, nonché quelle all'interno delle quali non è consentita o sono comunque limitate le installazioni di mezzi di pubblicità esterna. Nel Piano sono altresì previste le definizioni e le procedure per l'installazione dei mezzi pubblicitari

3. Il Piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato ogni qualvolta si renda necessario a seguito di variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che venga illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Articolo 6 - Concessione a privati dell'installazione di impianti pubblicitari

1. Per la concessione a soggetti privati di impianti pubblicitari o per affissione di manifesti il Comune individua il contraente o l'ubicazione mediante procedure concorsuali o gare ad evidenza pubblica da svolgere sulla base della normativa vigente in materia.

2. Per l'ammissione alla gara, oltre ai requisiti di legge, il Comune può introdurre vincoli aggiuntivi.

3. Nel procedimento concorsuale, il Comune individua il numero e le posizioni degli impianti da concedere, la durata del contratto, l'eventuale canone di affitto, l'entità del deposito cauzionale ed altre clausole.

CAPO II - Imposta sulla pubblicità

Articolo 7 - Presupposti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità

1. È soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi visibile o percepibile.

2. Per luogo aperto al pubblico s'intende uno spazio privato nel quale chiunque può accedere, dove il messaggio pubblicitario ha la possibilità di raggiungere un numero indeterminato di destinatari.

3. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 8 - Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta e delle sanzioni previste sia dalla legislazione vigente che dal presente Regolamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 9 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica, in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

2. Per i mezzi pubblicitari bifacciali o polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

4. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra di loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

5. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

6. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100 per cento.

Articolo 10 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati e gli estremi dell'autorizzazione ove dovuta.

2. Il relativo modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati anche in via telematica.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. Nei casi in cui non avvenga alcuna variazione della pubblicità esposta in corso d'anno, ma vi sia un diverso soggetto passivo titolare della stessa, non si procede a nuova tassazione ma la denuncia richiesta ha valore per l'anno successivo.

5. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

6. Il Comune effettua il controllo sui contenuti delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/00 su un campione significativo di almeno il 20%.

7. La mancata indicazione degli estremi dell'autorizzazione, ove dovuta, deve essere comunicata all'ufficio competente per l'attivazione dei conseguenti procedimenti sanzionatori.

Articolo 11 - Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta secondo le modalità previste dall'articolo 10 del decreto. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del pagamento dell'imposta di pubblicità, stabilito dalla legge al 31 gennaio, nei casi in cui si rendano necessarie modifiche o variazioni che comportano un prolungamento delle operazioni di gestione del tributo.

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o, in caso di gestione affidata all'esterno, al Concessionario.

3. È consentito l'utilizzo di altre modalità di pagamento ove previste dal regolamento Generale delle Entrate. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui all'articolo 10. Per i pagamenti di cui sopra dovrà essere usato apposito stampato approvato con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, o altro predisposto dall'Ufficio nel rispetto della normativa in vigore.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del DPR 28/1/88, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione; si applica l'articolo 2752, comma 4, del Codice Civile.

6. Il rimborso va richiesto entro il termine di due anni. Tale termine decorre dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

7. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

8. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni del demanio comunale o del patrimonio indisponibile, oltre alla corresponsione dell'imposta di pubblicità è dovuta anche la tassa per l'occupazione di spazi aree pubbliche nonché il pagamento di eventuali canoni di locazione o di concessione ferma restando la necessità dell'atto autorizzatorio.

Articolo 12 - Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati: il soggetto passivo di cui all'articolo 8; le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario; l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi; il termine di sessanta giorni entro cui

effettuare il relativo pagamento. Deve inoltre essere indicato inoltre il termine entro il quale può essere prodotto ricorso e l'organo al quale il ricorso stesso deve essere diretto, salva sempre l'applicazione dell'autotutela come prevista e disciplinata dal Regolamento Generale delle Entrate.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta.

Articolo 13 - Tariffe per le varie tipologie di pubblicità

1. Le tariffe vigenti nel Comune per le varie tipologie di pubblicità sono deliberate annualmente dal competente organo.

Articolo 14 - Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopi di lucro;

b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 15 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali o spazi adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate vicinanze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;

c. la pubblicità comunque effettuata all'interno o sulle facciate esterne dei locali o impianti di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

h. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

l. la pubblicità attivata tra privati e le società sportive e/o associazioni senza fine di lucro, operanti nel territorio comunale.

CAPO III - Pubbliche affissioni

Articolo 16 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 17 - Diritto sulle pubbliche affissioni

2. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto è quella espressamente indicata nel prospetto già allegato B.

3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità indicate dal presente regolamento.

4. È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici tenuti al rispetto della normativa di contabilità generale dello Stato.

5. In caso di pagamento del diritto mediante c/c postale, la commissione si intende perfetta solo con l'esibizione dell'attestato di versamento, che comprovì la contestualità richiesta dall'articolo 19, comma 7, del decreto. Le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità in materia di dichiarazione e accertamento si applicano, in quanto compatibili, anche al diritto di affissione.

6. Per la riscossione coattiva e per i rimborsi si applicano le disposizioni previste per l'imposta di pubblicità all'articolo 11, commi 5, 6 e 7.

Articolo 18 - Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 21 del decreto;

b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e. per gli annunci mortuari.

Articolo 19 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, svolte in via esclusiva, quando esposti nell'ambito del proprio territorio;

- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata e ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, della regione e della provincia in materia di tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, di elezioni politiche ed amministrative;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati dalla Regione o dallo Stato anche in attuazione di disposizioni comunitarie.

Articolo 20 - Modalità di espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno il Comune, su richiesta del committente, deve rendergli disponibile l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
4. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. In tali casi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso le metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'ufficio ove va presentata la commissione per l'affissione devono essere esposti, per la pubblica consultazione: le tariffe del servizio; l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono; il registro cronologico delle commissioni.
10. Il servizio delle pubbliche affissioni non viene comunque effettuato negli orari serali e notturni e nelle giornate festive.

Articolo 20 bis - Affissione di annunci funebri

1. L'affissione degli annunci funebri è consentita esclusivamente negli spazi appositamente predisposti dal Comune.
2. Nei suddetti spazi è altresì consentita l'affissione diretta degli annunci funebri a cura delle imprese del settore che richiedono all'amministrazione comunale di avvalersi di tale facoltà.
3. Nell'eventualità di affissione diretta non è dovuta la maggiorazione del dieci per cento del diritto prevista per le affissioni urgenti.
4. Le società che si avvalgono della facoltà di cui al punto 2 sono tenute a trasmettere al competente ufficio comunale, entro i primi dieci giorni del mese successivo, un rendiconto mensile delle affissioni effettuate corredato dalle attestazioni di avvenuto pagamento dei relativi diritti.
5. L'amministrazione comunale provvederà ad effettuare controlli a campione della rispondenza tra le affissioni dichiarate e quelle effettivamente effettuate direttamente.

6. La durata minima dell'affissione funebre è stabilita in giorni 3 decorrenti del giorno in cui è stata completata. Eventuali rimozioni o coperture saranno sanzionate.

7. Le violazioni al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 300, senza pregiudizio per l'azione di recupero dell'imposta eventualmente dovuta e non corrisposta.

8. Della violazione risponde in solido con il trasgressore il soggetto che fornisce i servizi oggetto dell'affissione

CAPO IV - Gestione e regime sanzionatorio

Articolo 21 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni nonché l'applicazione dei relativi diritti e dell'imposta di pubblicità possono essere effettuate nelle seguenti modalità:

a. in forma diretta;

b. previa verifica della convenienza tecnica ed economica, tramite affidamento a soggetto esterno, in base alla normativa vigente.

Articolo 22 - Sanzioni tributarie e interessi

1. Le sanzioni tributarie e gli eventuali interessi derivanti dalla violazione delle norme relative all'effettuazione della pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni seguono i principi indicati nei Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II PROCEDIMENTI ABILITANTI

CAPO I - Diritti per il rilascio e canone per l'occupazione di suolo pubblico

Articolo 23 - Corrispettivi e diritti

1. Fatto salvo quanto disposto dal presente Regolamento in materia di imposta sulla pubblicità, il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari comporta il pagamento del corrispettivo e dei diritti individuati dal comma 3 dell'articolo 1 e definiti dal presente articolo.

2. Il corrispettivo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione è stabilito in un importo minimo di € 27,90 ed un importo massimo di € 83,80 da applicare in relazione alla tipologia dell'impianto e del mezzo pubblicitario.

3. L'importo minimo è dovuto per il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità provvisoria mentre quello massimo per gli impianti e mezzi pubblicitari aventi superficie superiore a mq. 6,00.

4. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale sarà definita la gradualità dell'importo di cui al comma 2. Fino all'adozione di detto provvedimento, fatte salve le fattispecie già definite al comma 3, l'importo è applicato nella misura media.

5. I diritti di esame sono equiparati a quelli dovuti in precedenza per le pratiche soggette ad autorizzazione edilizia.

6. In sede di prima applicazione i diritti di cui al comma precedente sono così quantificati:

- a. rimborso spese stampati e accertamenti€ 12,90
- b. diritti di esame€ 8,60
- c. rimborso spese postali€ 5,30

7. Gli importi di cui ai commi precedenti sono aggiornati con cadenza biennale in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Il primo adeguamento dovrà avvenire entro un biennio dalla data di esecutività del presente Regolamento.

8. I diritti di cui al precedente comma 5 devono essere corrisposti al momento della presentazione della domanda di autorizzazione, anche a sanatoria, o del rinnovo.

9. Il corrispettivo di cui al precedente comma 2 deve essere corrisposto prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, anche a sanatoria, o del rinnovo.

10. Qualora in sede di rilascio del nulla osta tecnico l'ufficio preposto ravvisi la necessità di subordinare il rilascio dell'autorizzazione ad un deposito cauzionale o alla prestazione di una polizza fideiussoria, ne darà motivazione nel provvedimento con la contestuale quantificazione.

11. L'ufficio preposto provvederà agli adempimenti conseguenti al disposto del comma precedente ivi inclusi la restituzione del deposito o lo svincolo della polizza, previa acquisizione del parere favorevole dell'ufficio che l'ha richiesta.

Articolo 24 - Occupazione di spazi pubblici con mezzi pubblicitari.

1. Nei casi in cui l'autorizzazione rappresenti anche concessione di suolo pubblico, il titolare è tenuto, a partire dalla data di validità del provvedimento, al pagamento del canone per l'occupazione commisurato alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario e come disciplinato dallo specifico regolamento, cui si rimanda per l'individuazione di tempi, modalità e coefficienti moltiplicatori della tariffa base.

Articolo 25 - Non applicabilità del canone di occupazione del suolo pubblico

1. Sono sottratti, pur se collocati su suolo pubblico, alla disciplina concernente l'applicazione del canone per l'occupazione di cui al citato regolamento, i seguenti casi particolari di pubblicità :

- a. affidamento di pubblicità esterna in gestione a terzi attraverso convenzione;
- b. impianti concessi per le affissioni dirette;
- c. pubblicità effettuata su cavalcavia e passerelle;
- d. pubblicità su pensiline e paline fermata bus;
- e. pubblicità con frecce direzionali per strutture ricettive;
- g. pubblicità obbligatoria per legge.

2. Fermo restando l'obbligo di rispettare le regole generali di cui all'articolo 1, la disciplina particolare nei singoli casi, anche per l'aspetto economico, avrà come riferimento rispettivamente l'atto di affidamento in gestione, la convenzione, la gara di appalto, la specifica normativa che pone la pubblicità come obbligo di legge o che la disciplina in base al principio di specialità.

TITOLO III NORME FINALI ED ABROGAZIONI

CAPO I - Norme finali

Articolo 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di scadenza della pubblicazione della delibera consiliare con il quale è stato approvato.

Articolo 27 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Piano Generale degli Impianti, del d.lgs.15/11/93, n. 507 nonché le disposizioni del Codice e del relativo Regolamento di Attuazione.

CAPO II - Abrogazioni

Articolo 28 - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:

- a. il Regolamento degli Impianti e dei Mezzi Pubblicitari, approvato con deliberazione Consiliare n. n. 11 del 02.03.2009;
- b. ogni altro atto o provvedimento in contrasto o non coerente con le disposizioni del presente Regolamento salvo che gli stessi non vengano, motivatamente, reiterati.

Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

ALLEGATO B

Tariffe sulla pubblicità e diritti di affissione

-Pubblicità ordinaria con insegne, cartelli, locandine, standardi o altri mezzi fissi da 5 a 5.5 mq per mq:
euro 11.36 annuale **(cod. 1)**
euro 1.14 per un periodo inferiore a tre mesi **(cod. 2)**

-Pubblicità luminosa con insegne, cartelli, locandine, standardi o altri mezzi da 5 a 5.5 mq per mq:
euro 16.53 annuale **(cod. 3)**
euro 1.65 per un periodo inferiore a tre mesi **(cod. 4)**

-Per pubblicità ordinaria con insegne che superano i 5.5 mq fino a 8.5 mq la tariffa è maggiorata del 50%:
euro 17.04 annuale **(cod. 5)**
euro 1.70 per periodi inferiori a tre mesi **(cod.6)**

-Per pubblicità ordinaria con insegne superiori a 8.5 mq la tariffa sarà aumentata del 100%
Euro 22.72 annuale **(cod.7)**
Euro 2.27 per periodi inferiori a tre mesi **(cod. 8)**

-Per pubblicità luminosa con insegne superiori a 5.5mq fino a 8,5mq la tariffa sarà aumentata del 50%
Euro 24.79 annuale **(cod. 9)**
Euro 2.48 per periodi inferiori a tre mesi **(cod. 10)**

-Per pubblicità luminosa con insegne superiori a 8.5mq la tariffa sarà aumentata del 100%
Euro 33.04 annuale **(cod. 11)**
Euro 3.31 per periodi inferiori a tre mesi **(cod. 12)**

-Pubblicità effettuata tramite mezzi per conto altrui la tariffa sarà uguale a quella ordinaria se in forma semplice invece sarà maggiorata del 100% se prodotta con insegne luminose
Euro 11.36 semplice **(cod. 13)**
Euro 1.14 per periodi inferiori a tre mesi **(cod. 14)**
Euro 22.72 luminosa **(cod. 15)**
Euro 2.27 per periodi inferiori a tre mesi **(cod. 16)**

-Pubblicità effettuata per conto proprio con veicoli intestati all'impresa l'imposta è dovuta al comune dove sono domiciliati i suoi agenti e sarà la seguente:
euro 89.24 per automezzi con portata superiore a 3000kg **(cod.17)**
euro 59.50 per automezzi con portata inferiore a 3000kg **(cod. 18)**
euro 29.75 per tutti gli altri veicoli non compresi nelle precedenti categorie di veicoli **(cod. 19)**

-Per pubblicità effettuata mediante pannelli luminosi variabili la tariffa sarà la seguente:
euro 33.05 annuale **(cod. 20)**
euro 3.31 inferiore a tre mesi **(cod. 21)**
Se la suddetta pubblicità è effettuata per conto proprio si avrà un sconto pari al 50% delle tariffe

-Pubblicità con proiezioni attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche la tariffa sarà la seguente:
euro 2.48 al giorno per i primi 30 gg **(cod.22)**
euro 1.24 al giorno per i successivi **(cod. 23)**

-Pubblicità con striscioni si applica la tariffa della normale pubblicità ovvero:
euro 11.36 per mq per ogni periodo di esposizione di 15 gg o frazione **(cod. 24)**

-Pubblicità con aeromobili è la seguente:

euro 59.50 al giorno **(cod. 25)**

-Pubblicità con palloni frenati e simili è la seguente:
euro 29.75 al giorno **(cod. 26)**

-Pubblicità eseguita mediante volantinaggio è la seguente:
euro 2.48 per persona al giorno **(cod. 27)**

-Pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori e simili la tariffa è la seguente:
euro 7.44 per ciascun punto e per ciascun giorno **(cod. 28)**

Per quanto riguarda insegne sotto i 5 mq l'imposta non è dovuta

Diritto sulle pubbliche affissioni

-Per le pubbliche affissioni è dovuto, da chi richiede il servizio, un diritto a favore del Comune nelle seguenti misure:
euro 1.24 per i primi 10 gg. **(cod. 29)**
euro 0.37 per frazioni di 5 gg successive **(cod. 30)**

per ogni commissione inferiore ai 50 fogli l'importo è maggiorato del 50% euro 1.86 **(cod. 31)**
per i manifesti costituiti da da 8 a 12 fogli l'importo è maggiorato del 50% euro 2.79 **(cod. 32)**
per i manifesti costituiti da più di 12 fogli l'importo è maggiorato del 100% euro 3.72 **(cod. 33)**

Qualora si richieda espressamente che l'affissione venga effettuata in determinati spazi si avrà la maggiorazione del 100% del diritto

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale o entro i due giorni successivi l'importo sarà maggiorato del 10% con un minimo di euro 25.82

N.B. Tutti gli importi sopra riportati sono da intendersi prezzi unitari al mq come meglio definito nella tabella riassuntiva

N.B. Ai sensi del D.Lgs. 25/06/08 n 112 convertito in Legge 06/08/08 n 133 (Decreto Brunetta), le tariffe e i diritti non possono essere modificati sino all'anno 2011 o all'istituzione del Federalismo Fiscale qualora entrasse in vigore prima di quella data.

TABELLA RIASSUNTIVA

Cod.	TIPOLOGIA	NOTE	IMPORTO A MQ.
1	Insegna normale		€ 11,36
2	Insegna normale non superiore a 3 mesi		€ 1,14
3	Insegna luminosa		€ 16,53
4	Insegna luminosa non superiore a 3 mesi		€ 1,65
5	Insegna normale da 5,5 a 8,5 mq		€ 17,04
6	Insegna normale da 5,5 a 8,5 mq inf. A 3 mesi		€ 1,70
7	Insegna normale oltre 8,5 mq		€ 22,72
8	Insegna normale oltre 8,5 mq inf. A 3 mesi		€ 2,27
9	Insegna luminosa da 5,5 a 8,5 mq		€ 24,79
10	Insegna luminosa da 5,5 a 8,5 mq inf. A 3 mesi		€ 2,48
11	Insegna luminosa oltre 8,5 mq		€ 33,05
12	Insegna luminosa oltre 8,5 mq inf. A 3 mesi		€ 3,31
13	su automezzi normale		€ 11,36
14	su automezzi normale non superiore 3 mesi		€ 1,14
15	su automezzi luminosa		€ 22,72
16	su automezzi luminosa non superiore 3 mesi		€ 2,27
17	Automezzi portata > 30 q.	ANNUALE	€ 89,24
18	Automezzi portata < 30 q.	ANNUALE	€ 59,50
19	automezzi in generale	ANNUALE	€ 29,75
20	luminosa variabile		€ 33,05
21	luminosa variabile inferire 3 mesi		€ 3,31
22	proiezioni luminose per primi 30 gg	al giorno	€ 2,48
23	proiezioni luminose dopo i 30 gg	al giorno	€ 1,24
24	striscioni	ogni 15 gg.	€ 11,36
25	Aeromobili	al giorno	€ 59,50
26	Palloni frenati o simili	al giorno	€ 29,75
27	Tramite volantinaggio	al giorno x persona	€ 2,48
28	Fonica	al giorno	€ 7,44
Cod.	AFFISSIONI MANIFESTI	DIMENSIONI	IMPORTO A MQ.
	manifesti 70 x 100		
29	primi 10 giorni	al giorno	€ 1,24
30	giorni successivi - per 5 giorni o frazioni	al giorno	€ 0,37
31	se n. copie < n. 50 - maggiorazione 50%	al giorno	€ 1,86
32	manifesti costituiti da 8 / 12 fogli = + 50%	al giorno	€ 2,79
33	manifesti costituiti da +12 fogli = + 100%	al giorno	€ 3,72
	luogo di affissione a richiesta = + 100%		
	affissioni d'urgenza = +10% on un minimo di spesa di € 25,82		